

Regolamento di modifica del “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112

Art. 1 modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 112/2014
Art. 2 modifica all’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 112/2014
Art. 3 modifica all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 112/2014
Art. 4 modifica all’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 112/2014
Art. 5 modifica all’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 112/2014
Art. 6 modifica all’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 112/2014
Art. 7 modifica all’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 112/2014
Art. 8 modifica all’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 112/2014
Art. 9 modifica all’articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 112/2014
Art. 10 entrata in vigore

art. 1 modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

1. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)), dopo le parole: <<di seguito denominata legge,>> sono inserite le seguenti parole: <<e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato),>> e le parole: <<e alle aggregazioni>> sono soppresse.

art. 2 modifica all’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

1. Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, la lettera b) è abrogata.

art. 3 modifica all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, la lettera a) è abrogata.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 112/2014 è aggiunto il seguente:
<<2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 74 bis, lettera b), della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), le iniziative destinate degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.>>

art. 4 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, la parola: <<dipendente>> è soppressa.
2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, dopo le parole: <<spese di stampa>> sono inserite le parole: <<, spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale>>.
3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, le parole: <<spese per compensi a terzi per prestazioni di servizi>> sono sostituite dalle parole: <<spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'iniziativa e che risultano indispensabili e correlate all'iniziativa stessa>>.
4. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, dopo la lettera f) , è aggiunta la seguente:
<<f bis) spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici>>.
5. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, le parole: <<all'avvio delle attività>> sono sostituite dalle parole: <<, ai sensi dell'articolo 6, comma 74 bis, lettera a), della legge regionale 23/2013, anche nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione e la data di presentazione della domanda,>>.
6. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 112/2014 è abrogato.

art. 5 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, le parole: <<con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo>> sono soppresse, e le parole: <<entro il 28 febbraio>> sono sostituite dalle parole: <<entro il 30 ottobre>>.
2. Alla lettera d) comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente numero:
<<4 bis) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca>>.

3. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 112/2014 è abrogata.

art. 6 modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

1. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 112/2014 è abrogata.

art. 7 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

<<3 bis. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno>>.

art. 8 modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, le parole: <<entro il 15 dicembre>> sono sostituite dalle parole: <<entro il 30 giugno>>.

art. 9 modifica all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, le parole: <<In via di prima applicazione, >> sono soppresse.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, dopo le parole: <<che l'associazione ha sede>> sono aggiunte le seguenti parole: <<legale o sede operativa>>, e le parole: <<e vi svolge prevalentemente la propria attività>> sono soppresse.

art. 10 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.